

Regione Lazio

DIREZIONE PERSONALE ENTI LOCALI E SICUREZZA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 14 novembre 2025, n. G15248

Procedura comparativa riservata al personale dipendente di ruolo della Giunta Regionale del Lazio, per la copertura di n. 2 posti di dirigente - profilo tecnico ingegnere - a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 16, comma 1-bis, della L.R. n. 6/2002 e dell'art. 28, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 165/2001. Indizione procedura e approvazione avviso.

OGGETTO: procedura comparativa riservata al personale dipendente di ruolo della Giunta Regionale del Lazio, per la copertura di n. 2 posti di dirigente – profilo tecnico ingegnere – a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 16, comma 1-bis, della L.R. n. 6/2002 e dell’art. 28, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 165/2001. Indizione procedura e approvazione avviso.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
PERSONALE ENTI LOCALI E SICUREZZA**

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza e al personale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

VISTO l’atto di organizzazione 12 febbraio 2024, n. G01394 “Attuazione direttiva del Direttore generale prot. n. 132306 del 30 gennaio 2024. Riorganizzazione della Direzione regionale “Personale, enti locali e sicurezza”, modificato con atti di organizzazione n. G02263 del 29 febbraio 2024 e n. G00458 del 16 gennaio 2025;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2021, n. 679, con la quale è stato conferito al dott. Luigi Ferdinando Nazzaro l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Affari Istituzionali e Personale”, ora denominata, in esecuzione del r.r. 9/2023, Direzione regionale “Personale, Enti Locali e Sicurezza”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente: “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, come modificato dal D.P.R. n. 82 del 16 giugno 2023;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga

la direttiva 95/46/CE)” e successive modifiche;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)”;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56 rubricata “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”;

VISTO il vigente C.C.N.L. relativo al personale dell'Area Funzioni Locali;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42” e successive modifiche;

VISTA la legge regionale del 12 agosto 2020, n. 11, recante “Legge di contabilità regionale”;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (Legge di stabilità regionale 2025);

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1172, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1173, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2 ottobre 2025, n. 881, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Aggiornamento del bilancio finanziario

gestionale in relazione all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 1173/2024, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11.”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2022, n. 286 “Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”, come modificata dalla DGR 1219/2022, la quale prevede, a valere sulle facoltà assunzionali 2022, il reclutamento di n. 7 unità di personale di qualifica dirigenziale profilo tecnico ingegnere di cui:

- 2 posti attraverso la procedura riservata di cui all'articolo 16, comma 1 bis, della l.r. 6/2002 per particolari professionalità (MAX 30%);
- 1 posto attraverso la procedura riservata di cui all'articolo 16, comma 1 bis, della l.r. 6/2002, per titolari incarichi ex art. 19, c. 6, d.lgs. 165/2001 (MAX 15%);
- 4 posti attraverso procedura concorsuale esterna, previa attivazione di procedura di mobilità ai sensi dell'articolo 30, comma 2 bis, del d.lgs. 165/2001;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2023, n. 42 “Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 29 gennaio 2024, n. 45 “Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”, come modificata dalla DGR n. 960/2023;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 47 del 30 gennaio 2025 recante “Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 – 2027, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”, Allegato tecnico 6 “Piano Triennale del fabbisogno di personale della Giunta regionale del Lazio 2025-2027”, come modificata dalla DGR n.957 del 28 ottobre 2025;

VISTO l'art. 28 del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'articolo 3, comma 3, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113 e, in particolare il comma 1 ter, il quale prevede che: *“una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale. Il personale di cui al presente comma è selezionato attraverso procedure comparative (...), che tengono conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonché della tipologia degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15 per cento è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di cui all' articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”;*

VISTO l'art. 3, c. 6, del citato d.l. 9 giugno 2021, n. 80, il quale prevede che: *“Le disposizioni dei commi 3 e 4 costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Ai fini dell'attuazione delle medesime disposizioni, il Ministro per la pubblica amministrazione, acquisite le proposte della Scuola nazionale dell'amministrazione, entro il 31 ottobre 2022, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta specifiche linee guida.”*;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 28 settembre 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 21 novembre 2022, recante: *“Adozione di linee guida per l'accesso alla dirigenza pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 80 del 2021”*;

VISTO l'articolo 16, comma 1 bis, della l.r. 6/2002, il quale prevede che: *“Ai sensi dell'articolo 28, comma 1 ter, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), una quota non superiore al 30 per cento dei posti di qualifica dirigenziale disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata, rispettivamente, dalla Giunta e dal Consiglio regionale, al proprio personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'amministrazione regionale in posizioni funzionali per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea. Il personale di cui al presente comma è selezionato attraverso procedure comparative che tengono conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, della tipologia e del numero degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15 per cento è altresì riservata al personale in servizio a tempo indeterminato in possesso dei requisiti di cui al comma 2 che abbia ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo e successive modifiche presso l'amministrazione che bandisce il concorso. A tal fine, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti.”*;

VISTI l'articolo 181 e il punto 2 bis dell'allegato L del r.r. 1/2002, che introducono la disciplina delle procedure comparative riservate;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente: *“Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità del 9 novembre 2021, concernente: *“Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento”*, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.113;

VISTO il decreto 9 luglio 2009 del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, concernente: *“Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n.*

509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, concernente: “Regolamento recante l’individuazione, ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l’accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia”;

DATO ATTO che per la presente procedura è stata data comunicazione ai sensi dell’art. 34 bis del decreto legislativo n. 165/2001, rispettivamente:

- con nota prot. n. 0248680 del 26 febbraio 2025 indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per l’organizzazione e il lavoro pubblico, Servizio per le assunzioni e le mobilità;
- con nota prot. n. 0248702 del 26 febbraio 2025 indirizzata alla Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione - Area Ammortizzatori sociali e interventi a sostegno del reddito;

DATO ATTO, altresì, che con nota prot. n. 0280907 del 6 marzo 2025 la Direzione Regionale Istruzione, Formazione e politiche per l’occupazione, in esito alla richiesta sopra richiamata, ha comunicato l’assenza, negli appositi elenchi tenuti dalla medesima, di unità di personale in disponibilità, in possesso del profilo richiesto;

DATO ATTO dell’inutile decorso del termine previsto dal citato articolo 34 bis, comma 4, del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’articolo 3, comma 3 quater, del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79;

ATTESO che con successivo provvedimento del Direttore della Direzione regionale Personale, Enti Locali e Sicurezza verrà nominata apposita Commissione esaminatrice, la quale opererà in conformità delle disposizioni previste dagli allegati “L” del regolamento regionale n. 1/2002;

DATO ATTO che, con successivo provvedimento, comprensivo dell’assunzione del relativo impegno di spesa, potranno essere affidati a soggetto specializzato i servizi necessari all’organizzazione e all’espletamento della procedura comparativa;

RITENUTO, pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di dover procedere all’indizione della procedura comparativa riservata al personale dipendente del ruolo della Giunta regionale del Lazio per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato di dirigente profilo tecnico - ingegnere vacanti nell’organico dirigenziale della Giunta regionale del Lazio;

RITENUTO, altresì, di approvare l’avviso per la procedura comparativa riservata al personale dipendente del ruolo della Giunta regionale del Lazio per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato di dirigente profilo tecnico - ingegnere vacanti nell’organico dirigenziale della Giunta regionale del Lazio, allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, il quale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito web della Regione www.regione.lazio.it nella sezione “Bandi di concorso e Avvisi” e sul Portale unico del reclutamento InPA;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di indire la procedura comparativa riservata al personale dipendente del ruolo della Giunta regionale del Lazio per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato di dirigente profilo tecnico - ingegnere vacanti nell'organico dirigenziale della Giunta regionale del Lazio;
- di approvare l'avviso allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che nei termini prescritti non è intervenuta alcuna assegnazione di personale ai sensi del D.Lgs. 165/2001, art. 34 bis, comma 2 e che pertanto si procederà alla copertura di tutti i posti programmati con la procedura selettiva in oggetto;
- di dare atto che con successivo provvedimento del Direttore della Direzione regionale Personale, Enti Locali e Sicurezza verrà nominata apposita Commissione esaminatrice, la quale opererà in conformità delle disposizioni previste dagli allegati "L" del regolamento regionale n. 1/2002;
- di stabilire, altresì, che con successivo provvedimento, comprensivo dell'assunzione del relativo impegno di spesa, potranno essere affidati a soggetto specializzato i servizi necessari all'organizzazione e all'espletamento della procedura comparativa.

La presente determinazione, unitamente all'avviso, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito internet della Regione www.regione.lazio.it nella sezione "Bandi di concorso e Avvisi" e sul Portale unico del reclutamento InPA.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro i termini previsti, presso il giudice competente.

IL DIRETTORE
Luigi Ferdinando Nazzaro

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL RUOLO DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTE PROFILO TECNICO - INGEGNERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 16, COMMA 1 BIS, DELLA L.R. 6/2002 E DELL'ARTICOLO 28, COMMA 1 TER, DEL D.LGS. 165/2001.

Art. 1

Oggetto dell'avviso

1. In esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2022, n. 286 “Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”, come modificata dalla DGR 1219/2022, le cui previsioni sono state confermate dalle DGR nn. 42/2023, 45/2024 e 47/2025, è indetta la procedura comparativa prevista dall'articolo 16, comma 1 bis, primo periodo, della l.r. 6/2002 e dall'art. 28, comma 1 ter, del d.lgs. 165/2001, per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato di dirigente profilo tecnico – ingegnere presso la Giunta regionale del Lazio, riservata al personale in servizio a tempo indeterminato nel ruolo della Giunta regionale, in possesso del diploma di laurea attinente ai posti oggetto della selezione, che abbia maturato almeno cinque anni di servizio effettivo presso l'amministrazione della Giunta regionale, in posizioni funzionali per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea.
2. Viene garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.

Art. 2

Procedura comparativa e ambiti di competenza

1. La procedura selettiva, ai sensi del punto 2 bis dell'allegato L del r.r. 1/2002, ha natura comparativa ed è finalizzata alla valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali tenendo conto, ai sensi dell'articolo 28, comma 1 ter, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, della tipologia degli incarichi rivestiti e dell'esperienza professionale maturata nonché della valutazione conseguita nell'attività svolta, con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire.
2. Con riferimento agli ambiti di competenza oggetto di valutazione, si fa riferimento al complesso delle responsabilità gestionali ed amministrative attribuite dall'ordinamento regionale ai dirigenti preposti a funzioni tecniche nelle strutture organizzative come individuate nel r.r. 1/2002 e negli atti di organizzazione direttoriali, in particolare nelle materie territorio, ambiente e infrastrutture, transizione tecnologica, oltre alle materie trasversali trasparenza e anticorruzione, trattamento dei dati personali, tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro. Saranno, in particolare, oggetto di valutazione le seguenti competenze e attitudini personali:
 - a) gestione dei processi, capacità di programmazione, gestionale, organizzativa, di coordinamento delle risorse umane e strumentali;
 - b) pensiero strategico, visione di lungo termine e previsionale, visioning, scenarizzazione, mentalità globale e sistemica;
 - c) abilità relazionali gestite all'interno del contesto organizzativo, capacità di gestire le relazioni con colleghi e collaboratori;
 - d) abilità relazionali gestite all'esterno, capacità di gestire le relazioni con gli utenti e gli Stakeholder;
 - e) tenuta emotiva, rispondere alle situazioni lavorative di pressione, difficoltà, conflitto, crisi o incertezza, con spirito costruttivo, calma e lucidità, mantenendo inalterata la qualità della prestazione.

Art. 3**Requisiti di ammissione**

1. Per essere ammessi alla presente procedura è necessario possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere dipendenti in servizio e inquadrati nel ruolo della Giunta regionale nella categoria dei funzionari e dell'elevata qualificazione ed aver maturato nella stessa almeno cinque anni di servizio, svolti presso strutture amministrative della medesima Giunta;
 - b) avere conseguito la laurea magistrale in ingegneria nelle seguenti classi: LM-22 Ingegneria chimica, LM-29 Ingegneria elettronica, LM-33 Ingegneria meccanica, LM-23 Ingegneria civile, LM-32 Ingegneria informatica, ovvero una laurea specialistica (LS) o diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) equiparati alle suddette classi di laurea magistrali ai sensi del d.m. 9 luglio 2009 (Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi). I titoli di studio sono valutabili esclusivamente se conseguiti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le università non statali legalmente riconosciute, nonché le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e/o accreditate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, costituite anche in consorzio; i titoli accademici rilasciati dalle Università straniere sono considerati utili, purché riconosciuti equiparati alle lauree suddette ai sensi dell'art. 38, comma 3, del d.lgs. 165/2001;
 - c) avere ottenuto una valutazione superiore a 80/100 dell'attività svolta (performance) nel triennio precedente l'indizione della presente procedura;
 - e) godere dei diritti civili e politici;
 - d) non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 - e) non aver riportato, nei due anni precedenti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al presente avviso, sanzioni disciplinari né avere procedimenti disciplinari in corso;
 - f) non aver riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I, titolo II, del Libro secondo del Codice penale né condanne penali passate in giudicato che impediscano, ai sensi della normativa vigente, di poter costituire rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
 - g) non essere stati condannati per danno erariale con sentenza passata in giudicato.
2. Tutti i requisiti per partecipare debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione dell'istanza di partecipazione da parte del dipendente e debbono permanere fino al momento della stipulazione del contratto individuale di lavoro nella nuova qualifica.
3. Il possesso di eventuali titoli preferenziali alla nomina previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 deve sussistere alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
4. L'Amministrazione si riserva di effettuare in ogni momento della procedura selettiva, anche successivo alle prove di esame, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla presente procedura dei candidati per difetto dei requisiti prescritti dall'avviso ovvero per dichiarazioni mendaci in ordine al possesso degli stessi, fatta salva la responsabilità penale prevista.

Art. 4**Modalità e termini di presentazione delle domande**

1. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale "inPA", disponibile all'indirizzo internet <https://www.inpa.gov.it/>, previa registrazione sullo stesso Portale. Per la partecipazione alla selezione il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio online della domanda devono

essere completati entro il trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio, sul sito istituzionale della Regione Lazio nella sezione “Bandi di concorso e Avvisi” e sul portale “inPA”. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso. Qualora il termine di scadenza per l’invio online della domanda cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23:59 di detto termine. La data di presentazione online della domanda di partecipazione alla procedura comparativa è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale “inPA” che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, non permetterà più l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione alla procedura comparativa, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.

2. Nell’apposito modulo elettronico di presentazione della domanda, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

- a) cognome e nome;
- b) la data e il luogo di nascita, cittadinanza, residenza anagrafica e codice fiscale;
- c) il domicilio o recapito (se diverso dalla residenza), recapito telefonico anche mobile, l’indirizzo di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni inerenti alla procedura comparativa, con l’impegno di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione; le variazioni vanno comunicate all’indirizzo pec: risorseumane@pec.regione.lazio.it;
- d) di essere dipendenti in servizio e inquadrati nel ruolo della Giunta regionale nella categoria dei funzionari e dell’elevata qualificazione ed aver maturato nella stessa almeno cinque anni di servizio, svolti presso strutture amministrative della medesima Giunta;
- e) di avere conseguito il titolo di studio indicato all’articolo 3, comma 1, lettera b);
- f) di avere ottenuto una valutazione superiore a 80/100 dell’attività svolta (performance) nel triennio precedente l’indizione della presente procedura;
- g) di godere dei diritti civili e politici;
- h) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- i) di non aver riportato, nei due anni precedenti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al presente avviso, sanzioni disciplinari né avere procedimenti disciplinari in corso;
- l) non aver riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I, titolo II, del Libro secondo del Codice penale né condanne penali passate in giudicato che impediscano, ai sensi della normativa vigente, di poter costituire rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
- m) di non essere stato condannato per danno erariale con sentenza passata in giudicato;
- n) il possesso di eventuali titoli preferenziali alla nomina previsti dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
- o) l’eventuale possesso degli ulteriori titoli previsti dall’articolo 7 del presente Avviso;
- p) l’eventuale appartenenza alle categorie disciplinate dalla legge n. 104/92 nonché dalla legge 12 febbraio 1999, n. 68; il candidato portatore di handicap dovrà specificare, in relazione al proprio handicap, l’ausilio necessario in sede di prove selettive, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, secondo le modalità descritte al successivo comma 4;
- q) l’eventuale appartenenza alla categoria dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

e, in tal caso, l'esplicita richiesta di voler usufruire dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza secondo le modalità descritte al successivo comma 4;

r) l'accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente Avviso;

s) di consentire il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al Regolamento europeo (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, secondo quanto indicato nell'informativa allegata all'avviso della procedura comparativa.

3. I candidati diversamente abili devono specificare, in apposito spazio disponibile nel modulo elettronico di domanda, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi, nonché di strumenti compensativi e dispensativi dalla prova scritta, in funzione della propria disabilità o disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) che deve essere opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che la disabilità o il DSA determina in funzione della procedura selettiva. La concessione e l'assegnazione di ausili, misure dispensative, sostitutive, strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi è determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso, comunque nell'ambito delle modalità individuate dalla normativa vigente. In ogni caso i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sulla propria disabilità o DSA, dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo: risorseumane@pec.regione.lazio.it, entro e non oltre dieci giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda. Il mancato inoltro di tale documentazione non consente all'Amministrazione di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista per l'invio della documentazione a supporto, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risorseumane@pec.regione.lazio.it con le stesse modalità su descritte, devono essere documentate con certificazione medica, che è valutata dalla competente commissione esaminatrice la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata dall'azienda sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile.

4. Le domande di partecipazione pervenute saranno preliminarmente istruite dall'Area Trattamento Giuridico della Direzione regionale Personale, enti locali e sicurezza, al fine di verificare il possesso dei requisiti specifici di ammissione prescritti dal presente avviso.

5. Non saranno ammessi a partecipare alla selezione i candidati che incorrano anche in una sola delle seguenti irregolarità:

- inoltro della domanda oltre il termine di scadenza previsto dal presente Avviso o istanza presentata prima dell'emanazione del presente Avviso;

- mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ammissione di cui all'art.3;

- presentazione della domanda con modalità differenti rispetto a quelle previste dal presente articolo.

6. Le dichiarazioni contenute nell'istanza on-line costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. e sono rese sotto la propria responsabilità.

7. La Regione non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo ricevimento delle domande di partecipazione dovuto ad eventuali disguidi o comunque imputabile a fatti di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

8. Non saranno tenute in considerazione e saranno escluse dalla procedura, le istanze che perverranno in altra forma, o con ogni altra modalità.

9. In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, accertato da questa Amministrazione, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di

partecipazione, il termine per la presentazione della domanda verrà prorogato per un numero di giorni corrispondente a quello della durata del malfunzionamento.

10. La Regione Lazio non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dei candidati oppure da mancata o inesatta indicazione o malfunzionamento dell'indirizzo di posta elettronica del candidato ovvero dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

11. Tutti i candidati partecipano con riserva alla procedura comparativa. L'Amministrazione si riserva di effettuare in ogni momento della procedura comparativa, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati dalla presente procedura per difetto dei requisiti prescritti dal presente avviso ovvero per dichiarazioni mendaci in ordine al possesso degli stessi, fatta salva la responsabilità penale prevista.

12. La registrazione, la compilazione, l'invio on-line della domanda, ovvero l'iscrizione al portale "InPA" – Portale del Reclutamento, comportano il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali, D. Lgs.n.196/2003.

13. Ogni comunicazione relativa alla procedura di selezione verrà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio, sul sito web della Regione Lazio, nella sezione "Bandi di Concorso e Avvisi", e sul Portale "inPA". Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 5

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con atto del Direttore della Direzione regionale Personale, enti locali e sicurezza e opera in conformità delle disposizioni previste dagli allegati "L" del regolamento regionale n. 1/2002. Nella commissione, ai sensi del punto 5, comma 4, dell'allegato "L" è assicurata la presenza di un professionista esperto di recruiting per la valutazione degli ambiti di competenza di cui all'articolo 2.

2. Secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, la commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

Art. 6

Prove di esame

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 1 ter, del d.lgs. 165/2001 e del punto 2 bis dell'allegato L del r.r. 1/2002, le prove di esame consistono in una prova scritta e una prova orale di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti.

2. La valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali avrà a oggetto le competenze indicate all'articolo 2, individuate a partire dal "Modello di competenze dei dirigenti della PA italiana" previsto nelle "Linee guida di accesso alla dirigenza pubblica", adottate con Decreto del Ministro della pubblica amministrazione del 28 settembre 2022.

3. La prova scritta, di tipo "casi gestionali", la cui durata è stabilita dalla commissione, è volta ad accertare le capacità e attitudini dei candidati con riferimento alle competenze indicate nell'art. 2, attraverso la simulazione di situazioni di lavoro che richiedono l'esercizio del ruolo dirigenziale in un contesto organizzativo. La prova ha l'obiettivo di valutare il possesso del set di competenze comportamentali indicate all'articolo 2, in quanto ritenute necessarie a ricoprire con successo il ruolo relativo alla posizione dirigenziale oggetto dell'avviso. Essa consisterà nella redazione di un elaborato contenente la soluzione di un caso pratico nell'ambito delle materie tecniche indicate all'articolo 2, per verificare la capacità di impostare analisi critiche di problemi complessi e di proporre soluzioni argomentate in relazione a problemi attinenti alle attività delle pubbliche amministrazioni. È facoltà della commissione definire le dimensioni massime dell'elaborato di cui sopra.

4. La prova scritta si può svolgere mediante l'utilizzo di strumenti informatici e procedure digitali.

5. Nel corso della prova scritta, ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere nonché di comunicare tra loro. È fatto, altresì, assoluto divieto di introdurre e usare nell'aula d'esame durante la prova codici giuridici contenenti i testi di legge commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza. In caso di violazione, la Commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dalla selezione.
6. La prova scritta si intende superata con il punteggio di 35/50.
7. Il diario della prova scritta è pubblicato sul portale InPA, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web della Regione Lazio, sezione "Bandi di Concorso e Avvisi", con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, almeno quindici giorni prima dell'inizio della prova.
8. I candidati devono presentarsi alla prova scritta muniti di un valido documento di riconoscimento. In caso di mancata esibizione del documento il candidato non sarà ammesso a sostenere la prova.
9. L'assenza dalla prova scritta, comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, nel giorno, ora e sede stabiliti, comporta l'automatica esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
10. I risultati della prova scritta sono portati a conoscenza dei candidati mediante pubblicazione sul portale InPA, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web della Regione Lazio, sezione "Bandi di Concorso e Avvisi", con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. La pubblicazione sostituisce ogni comunicazione e pertanto non avverrà alcuna comunicazione diretta ai candidati.
11. La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare sulle competenze indicate dall'articolo 2. Essa mira ad accertare e verificare la preparazione e la professionalità del candidato, nonché l'attitudine, anche in relazione all'esperienza professionale posseduta, all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Nell'ambito della prova orale è, altresì, accertata la conoscenza della lingua inglese, attraverso la lettura e la traduzione di testi e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa.
12. La prova orale si intende superata con il punteggio minimo di 35/50.
13. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale nonché il luogo, la data e l'ora di svolgimento della stessa sono portati a conoscenza dei candidati mediante pubblicazione sul portale InPA, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web della Regione Lazio, sezione "Bandi di Concorso e Avvisi", con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, almeno venti giorni prima della data in cui dovrà essere sostenuta la prova.
14. L'assenza alla prova orale per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l'automatica esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
15. I candidati devono presentarsi alla prova orale muniti di un valido documento di riconoscimento. In caso di mancata esibizione del documento il candidato non sarà ammesso a sostenere la prova.
16. La prova orale si svolge in un'aula aperta al pubblico e al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sarà affisso nella sede degli esami.
17. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva, deve far pervenire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risorseumane@pec.regione.lazio.it, le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva.

Art. 7

Valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali, previa individuazione dei criteri, dopo la prova scritta e prima della loro correzione. Il risultato della valutazione dei titoli viene reso noto ai candidati prima dell'effettuazione della prova orale.

2. La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione alla procedura. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente avviso. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. I titoli in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano, compresi i titoli di studio conseguiti all'estero se riconosciuti equipollenti/equivalenti da parte del Ministero competente.

3. Ai sensi del punto 2 bis dell'allegato L del r.r. 1/2002, le procedure comparative riservate, poiché finalizzate alla valorizzazione della professionalità acquisita dal personale di ruolo, riconoscono un punteggio agli incarichi rivestiti e all'esperienza maturata nonché alla performance conseguita. Pertanto ai titoli di carriera e di servizio, per i quali è attribuito un punteggio complessivo massimo di punti 34 (trentaquattro), sono valutabili con i seguenti punteggi:

a) i rapporti di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, con effettivo e formale inquadramento in una area o categoria per il cui accesso dall'esterno è richiesto il possesso di uno dei titoli di studio universitari previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), punti 1 per anno;

b) i rapporti di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, con effettivo e formale inquadramento in una area o categoria per il cui accesso dall'esterno è richiesto il possesso di uno dei titoli di studio universitari previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), il cui servizio è stato prestato con incarichi di posizione organizzativa/elevata qualificazione o equivalenti, sono valutati punti 2 per ciascun anno di svolgimento;

c) i rapporti di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, il cui servizio è stato prestato nella qualifica dirigenziale sia a tempo indeterminato che con incarico dirigenziale a tempo determinato, sono valutati punti 3 per anno. I servizi prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali, sono valutati come tali solo se tale equiparazione è stabilita, anche ai fini giuridici, da un'espressa disposizione normativa, che va richiamata dalla Commissione esaminatrice nel relativo verbale.

4. I titoli di carriera e di servizio sono valutabili esclusivamente se conseguiti presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001. Sono esclusi dalla valutazione i titoli di servizio conseguiti presso strutture di diretta collaborazione con l'organo politico. Ai fini del punteggio per i titoli di cui al comma 3, è valutabile esclusivamente il periodo di servizio ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente avviso.

5. I servizi prestati con i rapporti di lavoro di cui al comma 3 sono computati, per quelli a tempo indeterminato, secondo l'anzianità di ruolo e, per quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione in servizio; i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale, sono valutati in relazione alla percentuale di prestazione di lavoro prestato.

6. Per la valutazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 3 si applicano anche i seguenti principi:

a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

b) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato;

c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato, saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno.

7. Ai titoli di studio e professionali è attribuito un valore massimo complessivo di 10 (dieci) punti sulla base dei seguenti criteri:

- 0,5 punti per ogni punto superiore alla votazione di centocinque su centodieci, più ulteriori 0,5 punti in caso di attribuzione della lode, con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto nell'ambito di quelli utili per l'ammissione alla procedura;

- 2 punti per ogni diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM), ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione alla procedura;

- 1 punto per ogni master universitario di primo livello o corso di perfezionamento post lauream rilasciato da università pubbliche o private legalmente riconosciute, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari o titoli equiparati, richiesti per l'ammissione alla procedura;

- 2 punti per ogni master universitario di secondo livello rilasciato da università pubbliche o private legalmente riconosciute, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari o titoli equiparati, richiesti per l'ammissione alla procedura;
 - 3 punti per ogni diploma di specializzazione;
 - 4 punti per ogni dottorato ricerca;
 - 2 punti per l'abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, per sostenere il quale è stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti dall'avviso per l'ammissione alla procedura.
8. I suddetti titoli di studio sono valutabili esclusivamente se conseguiti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le università non statali legalmente riconosciute, nonché le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e/o accreditate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, costituite anche in consorzio.
9. I titoli accademici rilasciati dalle Università straniere sono considerati utili purché riconosciuti equiparati a quelli sopra elencati ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10. Alla valutazione della performance per le annualità 2022 – 2023 – 2024 è attribuito un valore massimo di 6 (sei) punti, sulla base dei seguenti criteri:
- a) da 80/100 a 90/100: punti 0.5;
 - b) da 91/100 a 95/100: punti 1;
 - c) da 96/100 a 100/100: punti 2.

Art. 8 Punteggio

1. Per la valutazione delle prove della procedura e dei titoli, la Commissione dispone, complessivamente, di 150 punti così ripartiti:
- a) da un minimo di 35 a un massimo di 50 punti per la prova scritta;
 - b) da un minimo di 35 a un massimo di 50 punti per la prova orale;
 - d) fino a un massimo di 50 punti per i titoli.
2. Il punteggio complessivo è determinato sommando il voto riportato nella prova scritta ed il voto riportato nella prova orale nonché il punteggio conseguito all'esito della valutazione dei titoli di cui all'articolo 7.

Art. 9 Graduatoria

1. La graduatoria finale è redatta dalla Commissione esaminatrice sulla base del punteggio complessivo conseguito nelle due prove di esame (una prova scritta e una prova orale) e nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 7, tenendo conto, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 3, comma 3 e dichiarati nella domanda di partecipazione. Essa è trasmessa per l'approvazione alla Direzione regionale Personale, enti locali e sicurezza.
2. La graduatoria finale con l'elenco dei vincitori è pubblicata sul portale InPA, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web della Regione Lazio, sezione "Bandi di Concorso e Avvisi", con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 10 Assunzione e trattamento economico

1. L'assunzione dei vincitori nel ruolo del personale dirigenziale della Giunta regionale, avviene mediante stipula del contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento secondo quanto disposto dal C.C.N.L. - Area dirigenziale - del Comparto Funzioni Locali.
2. Il trattamento economico attribuito al lavoratore assunto con la presente procedura è quello determinato dalle norme contrattuali ed è soggetto alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali

di legge. Il trattamento economico alla data di indizione della procedura è costituito dai seguenti elementi:

- a) stipendio tabellare su base annua lorda per dodici mensilità e comprensivo della tredicesima come determinato dal vigente contratto collettivo nazionale - Area dirigenziale - del Comparto Funzioni Locali;
- b) retribuzione di posizione e retribuzione di risultato come determinate dalla contrattazione integrativa decentrata della Giunta regionale del Lazio;
- c) assegno per il nucleo familiare se e in quanto dovuto;
- d) ogni altro emolumento o indennità spettanti secondo le condizioni e le procedure stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa decentrata.

3. Il vincitore, che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

Art. 11

Accesso agli atti della procedura

1. Fino a quando la procedura selettiva non sia conclusa, l'accesso agli atti della procedura è limitato ai soli atti che riguardano direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
2. Può essere disposto il differimento al fine di assicurare la riservatezza dei lavori della Commissione, la tutela dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo al trattamento dei dati personali delle persone fisiche, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa che i dati personali dichiarati dai soggetti interessati saranno trattati, utilizzati e diffusi per le sole finalità inerenti allo svolgimento della procedura comparativa riservata al personale dipendente del ruolo della Giunta regionale del Lazio per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato di dirigente profilo tecnico – ingegnere, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 bis, della l.r. 6/2002 e dell'articolo 28, comma 1 ter, del d.lgs. 165/2001.

2. Il Titolare del trattamento è la Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, contattabile come di seguito:

- telefono URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico: 06/99500
- modulo di contatto disponibile alla seguente url: <https://scrivirpnr.regione.lazio.it/>
- e-mail: urp@regione.lazio.it
- PEC: urp@pec.regione.lazio.it

3. La Regione Lazio ha incaricato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), più comunemente conosciuto con l'acronimo inglese "DPO" (Data Protection Officer), che è contattabile alla e-mail istituzionale: dpo@regione.lazio.it.

4. I dati personali saranno raccolti e trattati ad opera di soggetti appositamente incaricati ai sensi dell'art. 29 del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679). Il trattamento avverrà con l'ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato adottando le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.

5. La base giuridica per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 1 è costituita dal legittimo interesse del Titolare del trattamento (art. 6, paragrafo 1, lettera f), del RGPD): svolgimento

della procedura comparativa finalizzata all'assunzione di n. 2 unità di personale. Per il trattamento dei dati particolari strettamente necessari per la definizione dell'eventuale rapporto di lavoro la base giuridica è costituita dall'art. 9, paragrafo 2, lettera b), del RGDP. I dati personali saranno trattati esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione del Titolare, non saranno diffusi e non saranno trasferiti all'estero.

6. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini dell'ammissione, pena l'esclusione dalla procedura selettiva.

7. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lettera b), del Regolamento UE 679/2016 ovvero il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati secondo le modalità previste e disciplinate dagli artt. 15 – 22 del medesimo regolamento, ove applicabili. L'interessato ha, altresì, diritto di presentare reclamo (art. 77 Reg. UE) all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che i suoi dati siano trattati in modalità non conforme alla normativa vigente o di adire le competenti sedi giudiziarie (art. 79 Reg. UE). La richiesta dell'interessato può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, lettera raccomandata o posta elettronica.

Art. 13

Disposizioni finali

1. Con la partecipazione alla presente procedura è implicita da parte dei partecipanti l'accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso.
2. L'amministrazione regionale si riserva la facoltà di revocare, modificare o sospendere, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio il presente avviso per sopravvenuti motivi, comunicando la relativa sospensione e/o revoca a tutti i partecipanti.
3. Per informazioni ci si può rivolgere alla Direzione regionale Personale, enti locali e sicurezza Area Trattamento Giuridico ed inviare una richiesta al seguente indirizzo: assistenzaconcorsi@regione.lazio.it, avendo cura di indicare nell'oggetto "Avviso di procedura comparativa per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato di dirigente profilo tecnico – ingegnere".
4. Avverso il presente avviso bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Art. 14

Pubblicazione

1. Il presente avviso è pubblicato sul portale InPA, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e nel sito web istituzionale della Regione Lazio, sezione "Bandi di Concorso e Avvisi".



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Resa agli interessati in attuazione del Regolamento Europeo n. 679/2016 (di seguito Regolamento o RGPD) nell'ambito delle procedure di reclutamento del personale.

Nel rispetto del principio di trasparenza previsto dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("RGPD", anche cd. "GDPR"), con questa informativa la Giunta Regionale del Lazio (in seguito anche il "Titolare" del trattamento) Le fornisce notizie sulle modalità con le quali vengono trattati informazioni e dati che riguardano la sua persona (di seguito anche "interessato").

Si descrivono, pertanto, le modalità e le finalità di trattamento dei dati personali dei soggetti che partecipano alle procedure di reclutamento del personale.

La Regione Lazio è impegnata a proteggere e a salvaguardare qualsiasi dato personale; agisce nell'interesse delle persone e tratta i loro dati con correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la loro riservatezza ed i loro diritti.

Per queste ragioni Le fornisce i recapiti necessari per contattare il Titolare o il DPO in caso di domande sui suoi dati personali.

	TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO il Titolare del trattamento è la Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, contattabile come di seguito: - telefono URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico: 06/99500 - modulo di contatto disponibile alla seguente url: https://scriviurpnur.regione.lazio.it/ - e-mail: urp@regione.lazio.it - PEC: urp@pec.regione.lazio.it
	RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI ("DPO") La Regione Lazio ha incaricato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), più comunemente conosciuto con l'acronimo inglese "DPO" (Data Protection Officer), che è contattabile alla e-mail istituzionale: dpo@regione.lazio.it.
	CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI I dati forniti dall'interessato trattati e raccolti dall'Amministrazione nell'ambito delle procedure per il reclutamento di personale sono: - Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale) - Dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile) - Dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza - Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, CNS, altro...) - Dati relativi all'ubicazione - Dati relativi alla salute - Dati relativi ai titoli di studio e a qualifiche ed esperienze professionali. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso agli adempimenti inerenti al procedimento, al suo corretto svolgimento e agli eventuali ulteriori adempimenti di legge e non consentirà la partecipazione alla procedura e l'eventuale affidamento dell'incarico cui la stessa è finalizzata.


**REGIONE
LAZIO**

	LIBERTA' O OBBLIGO DI FORNIRE I DATI E CONSEGUENZE Il conferimento dei dati personali sopra indicati è necessario per il reclutamento di personale. La mancata indicazione dei dati personali necessari potrebbe pertanto precludere la partecipazione alla procedura di reclutamento.												
	FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO <table border="1"> <thead> <tr> <th>FINALITÀ</th><th>BASE GIURIDICA</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Gestione degli adempimenti, istruttori ed amministrativi, connessi all'esecuzione della procedura per il reclutamento di personale.</td><td>- Art. 6 del GDPR, comma 1, lett. c) ed e) e comma 3, lett. a) e b) del GDPR; - D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; - Allegato O del Regolamento di organizzazione n. 1/2002; - CCNL comparto Funzioni Locali; - L.R. n. 6/2002; - R.R. n. 1/2002.</td></tr> <tr> <td>2. Valutazione dei requisiti di partecipazione e verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese.</td><td>- Art. 6, comma 1, lettere c), e) RGPD; - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 articoli 71 e seguenti; - D.Lgs. 39/2013.</td></tr> <tr> <td>3. Trasparenza Amministrativa</td><td>- Articolo 6 Paragrafo 1 Lettera C) Ed E) RGPD; - D. Lgs. 33/2013; - Legge 190/2012.</td></tr> <tr> <td>4. Accesso agli atti</td><td>- Articolo 6 paragrafo 1 lettera c) ed e) RGPD; - L. 241/1990 articoli 22 e seguenti; - D.lgs. 33/2013 articoli 5 e seguenti.</td></tr> <tr> <td>5. gestione dell'eventuale rapporto di lavoro</td><td>- Art. 9, par. 2, lett. b), del RGDP</td></tr> </tbody> </table>	FINALITÀ	BASE GIURIDICA	1. Gestione degli adempimenti, istruttori ed amministrativi, connessi all'esecuzione della procedura per il reclutamento di personale.	- Art. 6 del GDPR, comma 1, lett. c) ed e) e comma 3, lett. a) e b) del GDPR; - D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; - Allegato O del Regolamento di organizzazione n. 1/2002; - CCNL comparto Funzioni Locali; - L.R. n. 6/2002; - R.R. n. 1/2002.	2. Valutazione dei requisiti di partecipazione e verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese.	- Art. 6, comma 1, lettere c), e) RGPD; - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 articoli 71 e seguenti; - D.Lgs. 39/2013.	3. Trasparenza Amministrativa	- Articolo 6 Paragrafo 1 Lettera C) Ed E) RGPD; - D. Lgs. 33/2013; - Legge 190/2012.	4. Accesso agli atti	- Articolo 6 paragrafo 1 lettera c) ed e) RGPD; - L. 241/1990 articoli 22 e seguenti; - D.lgs. 33/2013 articoli 5 e seguenti.	5. gestione dell'eventuale rapporto di lavoro	- Art. 9, par. 2, lett. b), del RGDP
FINALITÀ	BASE GIURIDICA												
1. Gestione degli adempimenti, istruttori ed amministrativi, connessi all'esecuzione della procedura per il reclutamento di personale.	- Art. 6 del GDPR, comma 1, lett. c) ed e) e comma 3, lett. a) e b) del GDPR; - D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; - Allegato O del Regolamento di organizzazione n. 1/2002; - CCNL comparto Funzioni Locali; - L.R. n. 6/2002; - R.R. n. 1/2002.												
2. Valutazione dei requisiti di partecipazione e verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese.	- Art. 6, comma 1, lettere c), e) RGPD; - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 articoli 71 e seguenti; - D.Lgs. 39/2013.												
3. Trasparenza Amministrativa	- Articolo 6 Paragrafo 1 Lettera C) Ed E) RGPD; - D. Lgs. 33/2013; - Legge 190/2012.												
4. Accesso agli atti	- Articolo 6 paragrafo 1 lettera c) ed e) RGPD; - L. 241/1990 articoli 22 e seguenti; - D.lgs. 33/2013 articoli 5 e seguenti.												
5. gestione dell'eventuale rapporto di lavoro	- Art. 9, par. 2, lett. b), del RGDP												
	PERIODO DI CONSERVAZIONE In ossequio al principio di limitazione della conservazione (art. 5.1, lett. e) del RGPD), i suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. Verrà verificata costantemente l'adeguatezza, la pertinenza e l'indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione, all'incarico o al servizio in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. Pertanto, anche a seguito di verifiche, le informazioni e i dati che risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione a norma di legge del documento che li contiene. Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio questioni afferenti alle attività di competenza dell'ufficio; nel qual caso saranno trattati i dati personali dell'interessato strettamente necessari a tali finalità e per il tempo indispensabile al loro perseguimento. Al ricorrere di determinate condizioni l'interessato può richiedere la cancellazione dei propri dati da parte del Titolare ai sensi dell'art. 17 RGPD compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia di archiviazione e conservazione documentale riferibili alla Pubblica Amministrazione.												
	DESTINATARI Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà a cura delle persone preposte al relativo procedimento, in maniera manuale/cartacea, con procedure anche informatizzate e con l'intervento umano, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. L'elenco dei destinatari, riportato nel registro delle attività di trattamento, è mantenuto aggiornato e disponibile in caso di accertamenti anche da parte del Garante per la Privacy. I soggetti che possono essere destinatari dei suoi dati personali sono: - Autorizzati al trattamento: i suoi dati personali saranno trattati da persone interne all'organizzazione del Titolare (es. dirigenti, dipendenti e ausiliari, componenti degli organi di governo e di controllo) previamente												



**REGIONE
LAZIO**

	individuati e nominati quali “Autorizzati” al trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta protezione dei dati personali. La possibilità di accedere ai dati è limitata ai soli soggetti effettivamente legittimati. - Responsabili del trattamento (eventuali altri sub responsabili): il Titolare si avvale di soggetti esterni; in ossequio all’art. 28 GDPR, tra le parti vengono stipulati per iscritto dei contratti giuridici specifici sulla protezione dei dati nell’ambito dei quali il Titolare fornisce istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti. I dati saranno certamente trattati da LAZIO Crea spa, società in house e Responsabile del trattamento della Giunta regionale. - Eventuali altri destinatari: altre Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2, comma 1 D.Lgs. 165/2001 e/o amministrazioni inserite nell’Elenco ISTAT (amministrazioni inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) a cui i dati potrebbero essere comunicati al solo scopo di assolvere le finalità del trattamento sopra richiamate con particolare riferimento alle finalità di controllo, pubblicità e trasparenza amministrativa; altri soggetti pubblici o privati al fine di assolvere alle finalità del trattamento sopra richiamate con particolare riferimento all’accesso agli atti. In ogni caso, i dati personali potranno essere comunicati o diffusi solo in adempimento a obblighi di legge o di regolamento o di atti amministrativi generali (es.: L. 241/1990; D.lgs. n. 33/2013; etc.)
	TRASFERIMENTO VERSO PAESI TERZI (EXTRA UE) O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI Non è intenzione del Titolare trasferire i suoi dati personali verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) o organizzazioni internazionali che possano pregiudicare il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal GDPR. In ogni caso, in considerazione degli obblighi di cui al capo V del GDPR, i trasferimenti internazionali saranno consentiti in presenza di una decisione di adeguatezza (cfr. https://www.garanteprivacy.it/temi/trasferimento-di-dati-all-estero).
	DIRITTI DEGLI INTERESSATI Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, in relazione ai suoi dati personali, nei casi previsti, Lei ha il diritto di: accedere e chiederne copia; richiedere la rettifica; richiedere la cancellazione; ottenere la limitazione del trattamento; opporsi al trattamento; portabilità¹; non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato. Per qualsiasi ulteriore informazione relativa al trattamento dei suoi dati personali, anche a seguito dell’aggiornamento della presente informativa, e per far valere i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR, non esiti a contattare il Titolare o il DPO.
	RECLAMI È sempre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie (rispettivamente ai sensi degli artt. 77 e 79 GDPR).

Icone realizzate da Osservatorio679 Lic CC BY

FINE INFORMATIVA
LA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO LA RINGRAZIA DELLA CONSULTAZIONE

¹ Ai sensi dell’art. 20, par. 3, del GDPR: “Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.”